



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

VII Commissione
consiliare permanente
La Presidente

Al Presidente della IV Commissione
“Bilancio, programmazione economico-
finanziaria, partecipazioni regionali,
federalismo fiscale, demanio e patrimonio”

Alla Segreteria Generale

All'Area Lavori Commissioni

All'Area Lavori Aula

All'Area Bilancio, Ragioneria, Analisi
impatto finanziario delle iniziative
consiliari
LORO SEDI

**Oggetto: Trasmissione della proposta di legge regionale n. 132 del 9 febbraio 2024 concernente:
“Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare”**

Si comunica che la VII Commissione consiliare permanente “Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare” ha esaminato e votato nella seduta n. 12 del 19 marzo 2024 la proposta di legge in oggetto.

Pertanto, si trasmette il testo emendato composto da n. 15 articoli per l'esame di competenza ai sensi dell'art. 59 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale e n. 3 emendamenti presentati all'articolo 13 (Disposizioni finanziarie).

Alessia Savo

Class. 2.5



Via della Pisana, 1301 00163 Roma Tel. 06 659320259
Mail: VIIcommissione@regione.lazio.it **Pec:** conv_7_comm@cert.consreglazio.it
www.consiglio.regione.lazio.it

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare”

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione riconosce e promuove la cura familiare e la solidarietà come beni sociali in un'ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunità.

2. La Regione riconosce, tutela e sostiene il valore sociale ed economico dell'attività del caregiver familiare quale componente della rete di assistenza alla persona e del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e sanitari regionali e ne favorisce, con le modalità previste dalla presente legge, la partecipazione alla programmazione sociale, sociosanitaria e sanitaria.

3. La Regione, nell'ambito della propria programmazione sociale, sociosanitaria e sanitaria, prevede azioni dirette e forme di sostegno a supporto dei caregiver familiari.

3 bis La Regione riconosce, altresì, il caregiver familiare come persona autonoma, titolare di diritti individuali propri, diversi da quelli della persona che necessita di cura ed assistenza di cui si occupa e destina, allo stesso, risorse aggiuntive rispetto a quelle previste per il sostegno alle persone con disabilità.

Art. 2
(Caregiver familiare)

1. Il caregiver familiare **ai sensi dell'articolo 1, comma 255 della legge 27 dicembre 2017 n.205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020)** è la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) e successive modifiche, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modifiche, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della l. 104/1992 o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) e successive modifiche.

1 bis Lo status di caregiver familiare può essere riconosciuto anche a coloro che, in mancanza di familiari da parte dell'assistito, convivono con la persona bisognosa di assistenza, garantendone la permanenza nel proprio ambiente familiare.

2. Il caregiver familiare svolge la propria attività di cura ed assistenza nell'ambito del piano personalizzato di assistenza, di seguito denominato "piano personalizzato", di cui all'articolo 9 della legge regionale 10 agosto 2016, n.11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) e successive modifiche.

3. Il caregiver familiare esercita le proprie funzioni di referente dei servizi per la tutela del benessere e dei bisogni della persona che necessita di cura ed assistenza anche in caso di ricovero della stessa in una struttura residenziale.

4. Il caregiver familiare è distinto dai professionisti preposti all'accudimento ed alla cura della persona che necessita di assistenza il cui rapporto di lavoro è disciplinato dai rispettivi contratti collettivi nazionali.

Art. 3

(Riconoscimento e nomina del caregiver familiare)

01. La Regione rispetta la libertà della persona che necessita di cura ed assistenza in merito alla scelta del proprio caregiver familiare.

1. Il caregiver familiare può chiedere il riconoscimento del proprio status ai competenti servizi territoriali che provvedono **entro novanta giorni dalla richiesta** mediante l'adozione di un'apposita scheda all'interno del piano personalizzato, nel rispetto delle modalità stabilite con la deliberazione di cui al comma 4.

1 bis Al fine di facilitare il caregiver nello svolgimento della propria attività nonché nei percorsi preferenziali di accesso ai servizi, allo stesso viene rilasciato, a seguito del riconoscimento di cui al comma 1, un apposito tesserino identificativo denominato “Card del Caregiver”.

2. Lo status di caregiver familiare non può essere riconosciuto a più di una persona per lo stesso assistito, fatta eccezione per genitori con figli minori.

3. Il caregiver familiare cessa la propria attività in caso di revoca da parte della persona che necessita di cura ed assistenza, di decesso della medesima ovvero nella ipotesi di rinuncia da parte del caregiver familiare.

4. La Giunta regionale con propria deliberazione, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore competente in materia di politiche sociali, previo parere della competente commissione consiliare permanente e sentita la consulta regionale per la tutela dei diritti della persona con problemi di disabilità e di handicap di cui alla legge regionale 3 novembre 2003, n. 36, definisce le linee guida per le procedure di riconoscimento del caregiver familiare.

Art. 4

(Rete di sostegno al caregiver familiare nell'ambito del sistema integrato dei servizi regionali)

1. La rete di sostegno al caregiver familiare è costituita dal sistema integrato dei servizi sociali, socio sanitari e sanitari e dalle reti di solidarietà presenti sul territorio.

2. La rete di cui al comma 1 è costituita da:

a) il case manager che, nell'ambito del piano personalizzato, è la figura di riferimento e referente del caregiver familiare;

b) il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, quale referente terapeutico della persona che necessita di cura ed assistenza, nonché lo specialista che ha in cura la persona con disabilità psichica o mentale;

c) gli operatori dei servizi socioassistenziali, sociosanitari e sanitari chiamati a intervenire per particolari bisogni o specifiche necessità assistenziali;

d) le consulte, le associazioni territoriali di riferimento, gli enti del terzo settore, le rappresentanze dei caregiver familiari, le Agenzie di Vita Indipendente, il volontariato, la solidarietà di vicinato e ogni altra rete e relazione, anche informale, a supporto delle attività del caregiver familiare.

Art. 5

(Rapporto con i servizi sociali, sociosanitari e sanitari)

1. I servizi sociali dei comuni singoli o associati ed i servizi delle aziende sanitarie locali, riconoscono il caregiver familiare quale elemento integrante della rete del welfare locale, assicurando il sostegno e l'affiancamento necessari a sostenere la qualità dell'attività di cura ed assistenza.

2. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e successive modifiche, i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari forniscono al caregiver familiare informazioni puntuali ed esaurienti in merito alle problematiche della persona che necessita di cura ed assistenza, ai suoi bisogni assistenziali ed alle cure necessarie, ai diritti ed ai criteri di accesso alle prestazioni integrate nonché alle diverse opportunità e risorse presenti sul territorio che possano essere di sostegno all'attività di assistenza e di cura.

3. Al fine di favorire la permanenza della persona che necessita di cura ed assistenza presso il proprio domicilio, il caregiver familiare svolge, altresì, il ruolo di facilitatore attraverso il coinvolgimento attivo, da parte dei servizi socioassistenziali, nel percorso di valutazione, definizione e realizzazione del piano personalizzato ed assume gli impegni concordati **in accordo con la persona assistita, ove possibile**, modificabili in base ad eventuali esigenze sopravvenute, con le modalità ordinarie di revisione del piano stesso.

4. Nei casi di emergenza che richiedono la necessità di sostituire il caregiver familiare, le soluzioni sono condivise con il medesimo e comportano la ridefinizione del piano personalizzato qualora la situazione imprevista assuma carattere di stabilità.

5. Al caregiver familiare è riconosciuta capacità propositiva e, in caso di compromissione funzionale della sfera psichica, intellettuale o relazionale della persona che necessita di cura ed assistenza, con conseguente impossibilità di autodeterminazione, anche responsabilità decisionale nei limiti delle prerogative riconosciute dalla presente legge e nel rispetto delle ~~disposizioni vigenti in materia di consenso informato per i trattamenti sanitari.~~ **disposizioni statali vigenti.**

6. Gli operatori sociosanitari e socioassistenziali, impegnati nei percorsi assistenziali di iniziativa pubblica alla persona con disabilità o non autosufficiente, sono individuati, ove possibile, di concerto con il caregiver familiare nell'ambito della revisione periodica del piano personalizzato.

Art. 6

(Interventi in favore del caregiver familiare)

1. Fermi restando gli interventi finanziati da specifiche leggi regionali di settore, la Regione, nell'ambito della propria programmazione sociale, sociosanitaria e sanitaria, nel rispetto della libertà di scelta del caregiver familiare e nei limiti delle risorse disponibili, promuove **in favore del caregiver familiare formalmente riconosciuto ai sensi dell'articolo 3, comma 1:**

a) azioni di sostegno alle attività in favore del caregiver familiare affidate ai distretti sociosanitari e alle aziende sanitarie locali, previo confronto con la Consulta per i problemi della disabilità e dell'handicap di cui alla legge regionale 3 novembre 2003, n. 36, con gli organismi di rappresentanza degli enti del terzo settore e dei caregiver familiari nonché con le parti sociali, quali, in particolare:

1) l'informazione, l'orientamento e l'affiancamento per l'accesso ai servizi necessari ai fini assistenziali, anche attraverso sportelli "front office" nei punti unici di accesso (PUA), apposite sezioni sui portali Internet e numeri verdi regionali o distrettuali;

2) l'attività formativa per il corretto svolgimento della funzione di cura ed assistenza mediante corsi gratuiti tenuti da personale in possesso di specifiche competenze in ambito sociosanitario;

3) il supporto psicologico per il conseguimento ed il mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, nonché per prevenire l'isolamento e i fattori di rischio di stress psico-fisico legati all'attività di cura ed assistenza prestata;

4) gli interventi di sollievo, mediante l'impiego di operatori professionali o personale scelto direttamente dalle persone che necessitano di cura ed assistenza e dalle famiglie, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, della l.r. 11/2016 e successive modifiche, in sostituzione temporanea del caregiver familiare presso il domicilio della persona, in caso di impedimenti dello stesso caregiver familiare, quali, a titolo esemplificativo, visite, prestazioni specialistiche, malattia, ricovero, ferie, riposo;

5) la domiciliarizzazione delle visite specialistiche nei casi di difficoltà di spostamento della persona che necessita di cura ed assistenza e attivazione, nelle strutture sanitarie, nonché l'individuazione di percorsi dedicati per ridurre i tempi di attesa per

l'accesso alle prestazioni in favore del caregiver familiare e nei confronti della persona che necessita di cura ed assistenza, sia per l'accoglienza che per il ricovero;

5 bis) La facilitazione all'ingresso in pronto soccorso del caregiver familiare all'atto del ricovero dell'assistito e nel reparto di degenza, al fine di facilitare il percorso diagnostico terapeutico assistenziale in tutte le sue fasi ed evitare il disorientamento spazio-temporale legato all'isolamento e alla permanenza nell'istituto di ricovero.

b) intese e accordi con le rappresentanze delle compagnie assicurative che prevedano premi agevolati per l'eventuale stipula, da parte del caregiver familiare, di polizze infortuni, per la responsabilità civile derivante dall'attività prestata nonché di previdenza integrativa;

c) programmi di aggiornamento degli operatori sociali, socio sanitari e sanitari, in ordine ai temi legati alla valorizzazione del caregiver familiare e alla relazione e comunicazione con gli stessi, in accordo con i distretti socio sanitari, con il coinvolgimento dei soggetti gestori ed erogatori dei servizi;

d) lo sviluppo, ad integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, di un contesto sociale di supporto nella gestione della persona che necessita di cura ed assistenza e di contrasto al possibile isolamento sociale del caregiver familiare, mediante gruppi motivazionali e di mutuo aiuto con la presenza di facilitatori esperti per favorire lo scambio di esperienze e di opportunità formative;

e) l'attivazione di forme di facilitazione nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell'interesse dell'assistito o del caregiver familiare a cui è stata rilasciata la scheda di riconoscimento dello status di cui all'articolo 3, comma 1;

f) creazione di canali pubblici di comunicazione privilegiati, anche con l'impiego delle nuove tecnologie della comunicazione e informazione (ITC), quali "contact center", sportelli di accoglienza con personale dedicato, che facilitino il costante rapporto tra il caregiver familiare, gli operatori e la persona con disabilità, anche non collaborante, di cui alla legge regionale 30 marzo 2021, n. 5 (Disposizioni per l'istituzione e la promozione di un percorso ad elevata integrazione socio sanitaria in favore di persone con disabilità "Non Collaboranti") e non autosufficiente.

g) nell'ottica di ampliare l'accesso ai servizi sociosanitari dei caregiver, l'accordo tra rappresentanti delle farmacie regionali per la consegna dei dispositivi e dei farmaci a domicilio.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, **da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge**, su proposta dell'Assessore competente in materia di politiche sociali, **e previo parere della commissione consiliare competente** stabilisce i criteri e le modalità di realizzazione degli interventi di cui al presente articolo e individua gli strumenti di monitoraggio.

3. La Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di politiche sociali, programma, annualmente, l'utilizzo delle risorse disponibili relative agli interventi previsti dalla presente legge, stabilendone le priorità.

Art. 7

(Istituzione del budget personale del caregiver familiare)

1. A valere sul fondo di cui all'articolo 13, comma 1, la Regione finanzia, in via sperimentale, il budget personale del caregiver familiare, quale contributo a fondo perduto finalizzato a sostenere il caregiver familiare nelle spese connesse alla cura della propria persona, al tempo libero, alla formazione e all'aggiornamento professionale **presso centri autorizzati o accreditati dalla Regione.**

2. Sono escluse dal contributo di cui al comma 1 le spese relative a giochi che prevedono vincite in danaro e/o altre attività connesse con le lotterie e le scommesse.

3. La deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 6, comma 3 può prevedere ulteriori spese non ammissibili a contributo e le priorità nell'accesso ai contributi.

4. I distretti socio sanitari provvedono all'erogazione del contributo al caregiver familiare nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 6, comma 3.

5. La soglia massima di ISEE per l'accesso al contributo di cui al comma 1 è stabilita in euro 24.000,00.

Art. 8

(Riconoscimento delle competenze)

1. Le competenze maturate dal caregiver familiare, durante il percorso di cura ed assistenza alla persona con disabilità o non autosufficiente, sono valutabili ai fini del riconoscimento di crediti formativi di frequenza nell'ambito di percorsi formali finalizzati all'acquisizione di competenze o dell'attestato di qualifica relativo a profili presenti nel repertorio regionale.

2. L'esperienza e le capacità maturate dai caregiver familiari nell'attività di cura ed assistenza, possono, altresì, essere valutate nell'ambito dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente ed, in particolare, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92) e successive modifiche.

3. Le competenze e le esperienze maturate dal caregiver familiare nell'esercizio delle attività assistenziali possono essere valorizzate anche ai fini di politiche attive mirate all'inserimento e reinserimento lavorativo.

4. Almeno il cinquanta per cento delle risorse regionali per i percorsi di formazione dei caregiver familiari, possono essere destinate in favore delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) di cui alla legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)) e successive modifiche, che si avvalgono di enti di formazione accreditati ai sensi della disciplina regionale vigente.

Art. 9

(Sostegno alla conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza)

1. La Regione promuove intese e accordi con le associazioni datoriali per favorire la conciliazione della vita lavorativa con le esigenze di cura, evitare penalizzazioni o l'abbandono dell'attività lavorativa, mediante forme di maggiore flessibilità dell'orario di lavoro, incentivando lo sviluppo di servizi di welfare aziendale o interaziendale e lo strumento del lavoro agile.

2. Al fine di attivare specifici programmi di supporto all'attività di cura e di assistenza del caregiver familiare attraverso interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi per l'impiego, presso la Direzione regionale competente in materia di politiche sociali, è istituito un tavolo tecnico, composto dai Direttori delle Direzioni regionali competenti in materia di inclusione sociale, lavoro e pari opportunità, dal Presidente della Consulta per i problemi della disabilità e dell'handicap di cui alla l.r. 36/2003, da un soggetto designato, rispettivamente, dagli organismi di rappresentanza degli enti del terzo settore, dagli organismi di rappresentanza dei caregiver familiari, nonché dalle parti sociali e datoriali. Il coordinamento del tavolo è svolto dal Direttore della Direzione regionale competente in materia di inclusione sociale.

3. L'attività di cura e di assistenza prestata dal caregiver familiare può essere riconosciuta con l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo nei concorsi pubblici per l'assunzione di personale infermieristico e operatori socio sanitari, indetti da enti dipendenti o vigilati dalla Regione.

Art. 10

(Iniziativa in favore dei giovani caregiver familiari in ambito scolastico ed universitario)

1. Ai fini della presente legge per giovane caregiver familiare si intende la persona di età compresa tra i 16 e 26 anni che si prende cura ~~stabilmente~~ di un proprio familiare convivente anche in presenza di un caregiver familiare formalmente riconosciuto ai sensi dell'articolo 3, comma 1.

2. Al fine di consentire ai giovani caregiver familiari percorsi agevolati per il riconoscimento dei crediti formativi (CFU) nonché per la riduzione dei contributi annuali onnicomprensivi a carico degli studenti universitari, la Regione promuove specifici accordi con il Comitato Regionale di Coordinamento delle Università del Lazio (CRUL), istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo e alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59).

3. ~~La Regione promuove, altresì, accordi con l'Ufficio scolastico regionale per:~~ **La Regione, nel rispetto dell'autonomia scolastica, promuove accordi con l'Ufficio scolastico regionale del Lazio per:**

a) consentire flessibilità oraria in entrata e in uscita dagli istituti scolastici e/o formativi del giovane caregiver in diritto dovere;

b) elaborare strategie educative ed approcci didattici e organizzativi per supportare e sostenere i giovani caregiver familiari nel loro percorso scolastico e formativo;

c) prevedere percorsi scolastici e formativi dedicati per consentire la conciliazione delle attività scolastiche e formative con l'attività di cura;

d) facilitare il riconoscimento delle attività svolte dai giovani caregiver da parte dei docenti e dei formatori.

Art. 11

(Attività di sensibilizzazione e istituzione della Giornata del caregiver familiare)

1. La Regione promuove iniziative di sensibilizzazione ed informazione per diffondere una maggiore consapevolezza sul ruolo del caregiver familiare e sul suo valore sociale, nonché di orientamento in ordine ai servizi ed alle iniziative, pubbliche e private, in suo sostegno.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituita la Giornata del caregiver familiare, da celebrarsi il secondo venerdì del mese di ottobre di ogni anno, con la collaborazione della Consulta regionale per i problemi della disabilità e dell'handicap di cui alla l.r. 36/2003 e successive modifiche, delle associazioni delle persone con disabilità e loro familiari, degli enti del terzo settore, delle parti sociali, delle rappresentanze dei caregiver familiari e delle associazioni datoriali.

3. La Regione documenta e raccoglie i materiali e le esperienze provenienti dai singoli territori per la diffusione delle buone pratiche e la programmazione di iniziative e progetti di valorizzazione e supporto dei caregiver familiari.

4. La Regione e gli enti locali promuovono e facilitano l'associazionismo dei caregiver familiari, favorendo la partecipazione delle loro rappresentanze alla programmazione dei piani di zona dei distretti socio sanitari.

Art. 12

(Clausola valutativa e clausola di valutazione degli effetti finanziari)

1. Il Consiglio regionale verifica l'attuazione della presente legge e valuta i risultati progressivamente conseguiti nell'integrazione del caregiver familiare nel sistema regionale dei servizi di assistenza alla persona. A tal fine, la Giunta regionale, dopo un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e, poi, con cadenza biennale, presenta al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione che documenta e descrive in particolare:

a) il numero dei caregiver familiari formalmente riconosciuti, le caratteristiche dei medesimi e delle persone da loro assistite;

b) il grado di diffusione delle varie iniziative di supporto al caregiver familiare attuate, nell'ambito delle proprie competenze, dalla Regione, dalle aziende sanitarie locali e dai distretti socio sanitari, nonché il grado di soddisfazione raggiunto;

c) le eventuali criticità riscontrate nella promozione e attuazione territoriale delle misure di cui alla presente legge e nell'attivazione della rete di sostegno al caregiver familiare.

2. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), sulla base del monitoraggio effettuato dalla direzione regionale competente per materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:

a) gli obiettivi programmati e le variabili socioeconomiche di riferimento in relazione agli strumenti e alle misure previste per l'attuazione degli interventi;

b) l'ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per l'attuazione degli interventi;

c) la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento alle risorse finanziarie impiegate.

Art. 13

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, definiti annualmente nell'ambito della deliberazione di programmazione di cui all'articolo 6, comma 3, si provvede mediante l'istituzione nel programma 02 "Interventi per la disabilità" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", titolo 1 "Spese correnti", del "Fondo regionale per il sostegno del caregiver familiare", la cui autorizzazione di spesa, pari a complessivi euro 5.000.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2024-2026, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1. A decorrere dall'anno 2027, alla copertura degli oneri si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

2. Una quota fino ad un massimo di euro 50.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2024-2026, del fondo di cui al comma 1, è destinata alla copertura degli interventi di cui all'articolo 11, concernenti l'istituzione della giornata del caregiver familiare.

3. All'attuazione della presente legge concorrono le risorse derivanti dai trasferimenti statali destinate agli interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare, a valere sul Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità di cui al comma 210 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 1.

4. All'attuazione della presente legge possono concorrere le risorse concernenti i Programmi cofinanziati con i fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) per gli anni 2021-2027, relativi al Programma Operativo FSE+, OP4 – Un'Europa più sociale e inclusiva, nonché le risorse relative alle leggi regionali di seguito elencate, nei limiti delle rispettive autorizzazioni di spesa previste nell'ambito della legge annuale di stabilità regionale:

a) legge regionale 10 giugno 2021, n. 7 (Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile di qualità nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19

marzo 2014, n. 4 di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne) e successive modifiche, destinate a favorire la conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e assistenza, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al programma 03 "Sostegno all'occupazione" della missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", titolo 1;

b) legge regionale 30 marzo 2021, n. 5 (Disposizioni per l'istituzione e la promozione di un percorso a elevata integrazione socio-sanitaria in favore di persone con disabilità "Non collaboranti") e successive modifiche, destinate all'attività informativa relativa al servizio in favore delle persone con disabilità grave non collaboranti", nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al programma 11 "Altri servizi generali" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

VII Commissione
consiliare permanente
La Presidente

Art. 14
(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

- a) l'articolo 26, commi 8, 8 bis, 9, 9 bis e 9 ter della l.r. 11/2016 e successive modifiche;
- b) l'articolo 4 della legge regionale 17 giugno 2022, n. 10 (Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità).



Via della Pisana, 1301 00163 Roma Tel. 06 659320259
Mail: VIIcommissione@regione.lazio.it **Pec:** conv_7_comm@cert.consreglazio.it
www.consiglio.regione.lazio.it



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

VII Commissione
consiliare permanente
La Presidente

Art. 15
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.



Via della Pisana, 1301 00163 Roma Tel. 06 659320259
Mail: VIIcommissione@regione.lazio.it **Pec:** conv_7_comm@cert.consreglazio.it
www.consiglio.regione.lazio.it



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Al Presidente della VII Commissione consiliare permanente
Dott. Alessia Savo

Emendamento alla P.L. n. 132

Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare

All'articolo 13 al comma 1 sostituire la cifra "euro 5.000.000,00" con la cifra "euro 5.050.000,00"

Relazione illustrativa: l'emendamento intende innalzare i fondi stanziati per questa legge

Consigliere Rodolfo Lena

Mario Ciarla
(MARIO CIARLA)

Clara Diottrici
(CLARA DIOTTRICI)



62

Emendamento n.62



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Al Presidente della VII Commissione consiliare permanente
Dott. Alessia Savo

Emendamento alla P.L. n. 132

Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare

All'articolo 13 sopprimere il comma 2

Relazione illustrativa: l'emendamento, letto unitamente al precedente, vuole destinare i fondi stanziati con questa legge solo agli interventi più necessari

Consigliere Rodolfo Lena

Mario Carla
(MARIO CARLA)

63



Emendamento n.63



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE N. 132 DEL 9 FEBBRAIO 2024
"NORME PER IL RICONOSCIMENTO ED IL SOSTEGNO DEL CAREGIVER FAMILIARE"

Al Presidente della
Commissione Consiliare VII
Cons. Alessia Savò
SEDE

Al comma 2 dell'articolo 13 le parole "50.000" sono sostituite dalle seguenti:

"25.000".

Eleonora MATTIA

(MARIO CARRA)

NOTA ILLUSTRATIVA: con questo emendamento si intende ridurre lo stanziamento destinato alla Giornata del caregiver familiare da 50.000 a 25.000 euro, che si ritengono sufficienti, al fine di non distrarre preziose risorse da attività e interventi direttamente destinati ai caregiver.

Il formato word è conforme al formato pdf



PARTITO DEMOCRATICO - XII LEGISLATURA
Via della Pisana, 1301 - 00163 Roma

64

Emendamento n.64



Alla Presidente della VII Commissione

On. SAVO ALESSIA

SEDE

**EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 132 CONCERNENTE:
"NORME PER IL RICONOSCIMENTO ED IL SOSTEGNO DEL CAREGIVER FAMILIARE"**

Emendamento all' articolo 13

Al comma 2 dell'articolo 13 sono eliminate le seguenti parole:

"concernenti l'istituzione della giornata del caregiver familiare"

Consigliere

Salvatore La Penna

Firmato digitalmente da:
Salvatore La Penna
Data: 11/03/2024 04:36:02

Relazione illustrativa: Con questo emendamento si intende evitare che le risorse riservate alle attività di promozione e sensibilizzazione della figura del caregiver familiare siano destinate in maniera esclusiva solo alle azioni concernenti l'istituzione della giornata del caregiver familiare.

65

Emendamento n. 65

